

**LEGISLAZIONE BANCARIA ED USURA – LA RIFORMA CON LA L. 108/96 –
ELEMENTO OGGETTIVO ED ELEMENTO SOGGETTIVO – GLI STRUMENTI
DI TUTELA DELLE PERSONE OFFESE**

Una completa e corretta comprensione del fenomeno dell'usura bancaria nell'attuale realtà italiana non può prescindere da una sintetica disamina dell'evoluzione della normativa in tema di usura

Rispetto alla disciplina degli stati italiani preunitari il codice penale sardo del 1957 abroga il reato di usura; la riforma del 1859 non aveva riproposto tale ipotesi di reato

Una tendenza di matrice squisitamente liberista, confermata dal Codice Zanardelli: non è prevista alcuna limitazione alla pattuizione di interessi convenzionali, che possono pertanto essere stabiliti anche in misura maggiore di quella legale.

L'accordo doveva necessariamente assumere la forma per iscritto, in assenza della quale il debitore non sarebbe stato tenuto a corrispondere gli interessi

E' l'elaborazione giurisprudenziale a porsi in termini critici rispetto al sistema di tutela delineato dal legislatore, evidenziandone i limiti anche sulla spinta di istanza solidaristiche che certamente mal si conciliavano con la situazione di fatto risultante da una applicazione in senso letterale e formalistico della legge

Proprio la giurisprudenza ipotizza la non validità del patto usurario, in conseguenza di un vizio del consenso; vizio che a sua volta troverebbe origine nello stato di necessità o di dipendenza del debitore al momento del ricorso del prestito. Ed ancora la giurisprudenza giunge a dichiarare l'illiceità del patto usurario – anche se redatto con la forma scritta – in quanto contrario al buon costume. Un accordo per il quale al creditore non viene riconosciuta al creditore la possibilità di agire in giudizio per recuperare le somme concesse a condizioni usuarie.

Tuttavia, solamente con il codice del 1930, viene introdotto espressamente il delitto di usura – con l'art. 644 c.p. che si caratterizzava per una pena sostanzialmente modesta e per un non indifferente grado di indeterminatezza - non essendo prevista una indicazione normativa specifica sull'individuazione della cosiddetta soglia usuraria. Un delitto, dunque, che si fondava in larga misura sulla valutazione della condizione personale della vittima del reato, che doveva essere in "stato di bisogno", condizione quest'ultima che a sua volta avrebbe dovuto essere conosciuta dall'autore del reato.

Detto articolo stabiliva *“Chiunque, fuori dai casi preveduti dall'articolo precedente, approfittando dello stato di bisogno di una persona, si fa da questa dare o promettere, sotto qualsiasi forma, per sé o per altri, in corrispettivo di una prestazione di denaro o di un'altra cosa mobile, interessi o altri vantaggi usurari è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa da lire mille a ventimila*

Alla stessa pena soggiace, chi fuori dai casi di concorso nel delitto preveduto dalla disposizione precedente, procura ad una persona in stato di bisogno una somma di denaro o un'altra cosa mobile, facendo dare o promettere a se od ad altri per la mediazione un compenso usurario”

Tale normativa era destinata a proteggere l'interesse del soggetto economicamente più debole a stabilire le condizioni del negozio senza essere costretto ad aderire a risoluzioni per lui dannose, nonché gli interessi relativi alla personalità dello stesso.

Successivamente, la L. 108/96 ha radicalmente modificato il concetto di usura, intervenendo anche sulla scelta degli interessi da tutelare, passando da un usura calibrata sulle esigenze di tutela del singolo debitore alla repressione di forme di usura riscontrabili nell'ambito di esercizio legale dell'attività bancaria e come tali in contrasto con un corretto funzionamento del mercato creditizio.

Nella versione del 1996, in linea generale il reato di usura si configura per l'oggettivo superamento del tasso soglia degli interessi, indipendentemente dalle condizioni della persona offesa, salvo che non si verifichi comunque un abuso delle condizioni di difficoltà economica o finanziaria della vittima.

Ove non venga in considerazione l'abuso della situazione di bisogno, l'elemento oggettivo del reato di usura è integrato dall'obiettivo superamento del tasso soglia degli interessi

Il superamento del tasso soglia, determinato secondo la procedura amministrativa prevista dalla legge, comporta in effetti una presunzione legale di usurari età degli interessi.

L'individuazione dell'interesse - o forse sarebbe meglio dire degli interessi - protetti dalla disposizione dell'art. 644 c.p. ha indubbiamente risentito del mutamento di prospettiva rappresentato dalla L. 108/96.

L'introduzione con la legge n 108/96 di un tasso soglia determinato su base oggettiva ed espressa ha tuttavia imposto nuove riflessioni sulla natura del reato. La nuova formulazione del concetto di usura dunque non prende in considerazione lo stato di difficoltà della vittima, ma prende atto della funzione di oggettiva regolamentazione pubblica del credito che assume la fattispecie base rispetto alla tradizionale ipotesi di sfruttamento del soggetto passivo rispetto all'ipotesi di usura in concreto di cui all'art. 644 c.p. comma 3. Un dato di indubbio interesse emerge tuttavia dall'osservazione della giurisprudenza dal 1996 ad oggi. Nonostante la diffusione del ricorso al credito bancario almeno in sede penale la presentazione di denunce nei confronti di soggetti operanti nel contesto bancario per il delitto di specie, per almeno una decina di anni è stato molto limitata. Solo di recente la procura ha iniziato a fare dei provvedimenti in danno delle banche.

Nella versione del 1996, in linea generale il reato di usura si configura per l'oggettivo superamento del tasso soglia degli interessi, indipendentemente dalla condizione della persona offesa, salvo che non si verifichi comunque un abuso delle condizioni di difficoltà

economica o finanziaria della vittima. Non venendo più direttamente in considerazione l'abuso dell'altrui situazione di bisogno, l'elemento oggettivo del reato di usura è integrato dall'obbiettivo superamento del tasso soglia degli interessi. Il superamento del tasso soglia, determinato secondo la procedura amministrativa prevista dalla legge, comporta infatti una presunzione di usura (cass. 20148/10)

Non solo proprio dopo la riforma del 1996, la disciplina dell'usura viene espressamente calibrata anche sul fenomeno bancario, tenuto conto delle indicazioni fornite dagli art. 2 e 3 della l. 108/96.

L'art. 644 comma 3 (come modificato dall'art. 1 legge 108/96) prevede che la "legge stabilisce il limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari). Il comma quarto a sua volta prevede che per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito.

Per la determinazione di tale limite, l'art. 2 della legge 108/96 stabilisce, al comma 1, che "il Ministero del Tesoro, sentita la Banca d'Italia e l'Ufficio Italiano Cambi (UIC), rileva trimestralmente il TEG ivi comprensivo di commissioni, di remunerazioni a qualsiasi titolo e spese, escluse imposte e tasse, riferito ad anno, degli interessi praticati dalle banche e intermediari finanziari iscritti negli elenchi tenuti dall'ufficio italiano dei cambi e dalla Banca d'Italia ai sensi degli art. 106 e 107 DLgs n. 385/93 nel corso del trimestre precedente per operazioni della stessa natura".

L'art. 644 c.p., al comma 2 stabilisce poi che "La classificazione delle operazioni per categorie omogenee, tenuto conto della natura, oggetto, importo, durata, rischi e garanzie è effettuata annualmente dal Ministero del tesoro, sentiti B I. e UIC".

Dalla disamina del testo normativo, quindi emerge chiaramente come il legislatore abbia inteso da un lato demandare al Ministero la rilevazione trimestrale dei tassi effettivi globali medi ed allo stesso tempo attribuire un ruolo attivo alla Banca D'Italia in tale rilevazione.

Di fatto il Ministero non determina le soglie di usura, ma si limita a rilevare l'andamento dei tassi di mercato.

Il comma del D.L. 70/2011 stabilisce che il limite previsto dal terzo comma dell'art. 644 del codice penale, oltre il quale gli interessi sono sempre usurari, è stabilito nel tasso medio risultante dall'ultima rilevazione pubblicata nella Gazzetta Ufficiale ai sensi del comma 1 relativamente alla categoria in cui è compreso il credito, aumentato di un quarto a cui si aggiunge un margine di quattro punti percentuali. La differenza tra il limite e il tasso medio non può superare a otto punti percentuali.

Andando all'elemento soggettivo si espone quanto segue

La L. 108/96 non ha inserito nella fattispecie del reato di usura, nelle due accezioni proposte un dolo specifico. Per la fattispecie di cui all'art. 644 comma 1 c.p. è pertanto sufficiente la volontà di farsi dare o promettere, in corrispettivo di una prestazione di denaro o di altra utilità, interessi superiori al limite legale. Un dolo quindi generico anche se profondamente differente da quello richiesto nella fattispecie introdotta dal codice Rocco, per la quale l'elemento psicologico era rappresentato dal consapevole approfittamento della situazione di bisogno del soggetto passivo.

La circostanza che il legislatore ha escluso dalla fattispecie la nozione di approfittamento rappresenta una modifica di grande rilievo sul piano probatorio, non soltanto perché esclude la necessità di una ricostruzione in fatto di tale aspetto, quanto soprattutto perché ancora la valutazione dell'elemento soggettivo a parametri oggettivi e predeterminati la cui conoscenza si deve ritenere equiparata a quella del dato normativo.

La valutazione dell'elemento soggettivo con riguardo all'ipotesi di cui all'art 644 comma 3 c.p. è indubbiamente anch'essa semplificata dall'essere venuto meno il requisito dell'approfittamento.

Importante a tal fine è citare una sentenza della Corte di Cassazione, Sez. II n.20148/2003, la quale ha stabilito *“A seguito della riforma del 1996, la fattispecie incriminatrice delineata dall'art 644 c p è stata caratterizzata dalla determinazione legale dell'interesse usurario e dal correlativo abbandono di quell'etereo parametro rappresentato dall'approfittamento dell'altrui stato di bisogno visto nella originaria struttura del reato quasi come un elemento indicatore di una condizione di minorata difesa sul piano economico atta a perturbare una effettiva libertà di autodeterminazione del soggetto ... Nella attuale formulazione, dunque, la eliminazione dell'estremo abuso e della correlativa condizione dello stato di bisogno, rappresenta indubbiamente l'aspetto di maggior risalto scaturito dalla riforma, posto che gli effetti della rilevanza penale, ciò che conta è l'oggettivo superamento della soglia, oltre la quale l'interesse o il vantaggio promesso o dato viene ad assumere – secondo una valutazione legale tipica – il carattere usurario”*.

Per altro verso è indispensabile la prova della consapevolezza da parte del soggetto attivo del reato:

Delle condizioni di difficoltà economica o finanziaria del soggetto passivo;

Della sproporzione degli interessi pattuiti rispetto alla prestazione di denaro o di altra utilità.

L'art. 644 c.p. distingue due fattispecie di usura, l'usura presunta, che ricorre quando si eccede la soglia d'usura, e l'usura concreta che, invece, ricorre nel caso di abuso dello stato di difficoltà della vittima, quale strumento di lucro indebito attraverso la sproporzione delle prestazioni

La giurisprudenza si è occupata principalmente della prima fattispecie: soprattutto in questi ultimi anni, anche a seguito delle ferme posizioni assunte dalla Suprema Corte, sono

ampiamente proliferati i ricorsi all'Organo giudiziario per i presunti debordi dei limiti di usura negli interessi, commissioni ed altre spese praticati dagli intermediari creditizi. Si è nel contempo avuto modo di riscontrare tuttavia il diffondersi di comportamenti che, nelle pieghe delle 'Istruzioni' per la rilevazione del TEGM della Banca d'Italia, adottano, in talune circostanze, sistemi di tariffazione del credito non propriamente coerenti con il merito di credito del cliente; nel rispetto formale dei limiti d'usura, il costo del credito appare esoso, sproporzionato rispetto alle condizioni e alla natura del finanziamento, configurando aspetti che richiamano l'usura concreta prevista dall'art. 644 c.p.

Con una recente sentenza la Cassazione Penale interviene, per la prima volta, sull'usura concreta, regolata dal 3° comma dell'art. 644 c.p.: *'La legge stabilisce il limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari. Sono altresì usurari gli interessi, anche se inferiori a tale limite, e gli altri vantaggi o compensi che, avuto riguardo alle concrete modalità del fatto e al tasso medio praticato per operazioni similari, risultano comunque sproporzionati rispetto alla prestazione di denaro o di altra utilità, ovvero all'opera di mediazione, quando chi li ha dati o promessi si trova in condizioni di difficoltà economica o finanziaria'*

L'intervento della Corte Suprema è puntuale e circostanziato, ponendo ben cinque principi di diritto che, ancorché chiari e definiti nel loro enunciato, non mancheranno di sollevare sul piano applicativo dispute e confronti:

I. *'Ai fini dell'integrazione dell'elemento materiale della c d usura in concreto (art. 644 c.p., commi 1 e 3, seconda parte) occorre che il soggetto passivo versi in condizioni di difficoltà economica o finanziaria e che gli interessi (pur inferiori al tasso-soglia usurario ex lege) ed i vantaggi e i compensi pattuiti risultino, avuto riguardo alle concrete modalità del fatto e al tasso medio praticato per operazioni similari, sproporzionati rispetto alla prestazione di denaro o di altra utilità, ovvero all'opera di mediazione'*

II. *'In tema di c.d. usura in concreto (art. 644 c.p., commi 1 e 3, seconda parte) la 'condizione di difficoltà economica' della vittima consiste in una carenza anche solo momentanea, di liquidità, a fronte di una condizione patrimoniale di base nel complesso sana, la 'condizione di difficoltà finanziaria' investe, invece, più in generale l'insieme delle attività patrimoniali del soggetto passivo, ed è caratterizzata da una complessiva carenza di risorse e di beni'*

III. *'In tema di c.d. usura in concreto (art. 644 c.p., commi 1 e 3, seconda parte) le 'condizioni di difficoltà economica o finanziaria' della vittima (che integrano la materialità del reato) si distinguono dallo 'stato di bisogno' (che integra la circostanza aggravante di cui all'art. 644 c.p., comma 5, n. 3) perchè le prime consistono in una situazione meno grave (tale da privare la vittima di una piena libertà contrattuale, ma in astratto reversibile) del secondo (al contrario, consistente in uno stato di necessità tendenzialmente irreversibile, non tale da annientare in modo assoluto qualunque libertà di scelta, ma che comunque, comportando un impellente assillo, compromette fortemente la libertà contrattuale del soggetto, inducendolo a ricorrere al credito a condizioni sfavorevoli)'*

IV. *'In tema di c.d. usura in concreto (art. 644 c.p., commi 1 e 3, seconda parte) le 'condizioni di difficoltà economica o finanziaria' della vittima (che integrano la materialità del reato) vanno valutate in senso oggettivo, ovvero valorizzando parametri desunti dal mercato, e non meramente soggettivo, ovvero sulla base delle valutazioni personali della vittima, opinabili e di difficile accertamento ex post'*

V. *'In tema di cd. usura in concreto (art. 644 c.p., commi 1 e 3, seconda parte) il dolo generico, oltre alla coscienza e volontà di concludere un contratto sinallagmatico con interessi, vantaggi o compensi usurari, include anche la consapevolezza della condizione di difficoltà economica o finanziaria del soggetto passivo e la sproporzione degli interessi.*

vantaggi o compensi pattuiti rispetto alla prestazione di denaro o di altra utilità, ovvero all'opera di mediazione'.

La Suprema Corte si è premurata di distinguere le 'condizioni di difficoltà economica o finanziaria' dal più grave 'stato di bisogno', stabilendo una gradazione della privazione della piena libertà contrattuale che si ritiene nel primo caso astrattamente reversibile mentre nel secondo tendenzialmente irreversibile. Lo stato di bisogno designa ipotesi nelle quali risultano pregiudicate le più elementari esigenze di vita ovvero necessarie al mantenimento della propria situazione patrimoniale, mentre la 'difficoltà economica o finanziaria' denota una situazione di criticità che tuttavia non è tale da compromettere, in maniera irreversibile, tali esigenze, determinando quell'assillo e indifferibile necessità che sembra costituire il tratto caratteristico dello stato di bisogno.

Invertendo, presumibilmente in un refuso, i concetti, la Suprema Corte riconduce la '*condizione di difficoltà economica*' ad una carenza, anche solo momentanea, di liquidità, in una situazione patrimoniale sana, a fronte di una '*condizione di difficoltà finanziaria*' che investe l'insieme delle attività patrimoniali.

Nella situazione di profonda crisi che da più anni interessa buona parte dell'economia nazionale, assai ricorrenti sono i rapporti bancari di operatori che si trovano in una situazione di difficoltà finanziaria, quando non risulta già pregiudicata la situazione economico-patrimoniale: in situazioni estreme non sono infrequenti gli elementi che travalicano nella situazione di 'stato di bisogno'. In tali circostanze la dominanza della controparte bancaria diviene palese e, alla luce delle indicazioni della Cassazione, presenta particolari criticità il processo di valutazione e definizione delle condizioni contrattuali del credito; '*l'usura è un delitto a dolo generico, nel cui 'fuoco' rientrano la coscienza e volontà di concludere un contratto sinallagmatico con interessi, vantaggi o compensi usurari*'. Rimane più arduo escludere la consapevolezza dello stato di difficoltà economica e

finanziaria da parte dell'intermediario che eroga il credito, proprio sulla base di una formale istruttoria.

La Cassazione rimette alla discrezionalità del giudice l'accertamento degli elementi dell'usura concreta, fissando tuttavia il principio che le '*condizioni di difficoltà economica o finanziaria*' vengano valutate in senso oggettivo, ovvero valorizzando parametri desunti dal mercato. A ciò – precisa la Cassazione – induce la necessità, sempre cogente per l'interprete, di ridurre i già ampi margini di indeterminatezza della fattispecie. Anche questo aspetto viene ad assumere una delicata rilevanza, imponendo all'intermediario una più rigida coerenza ed aderenza delle condizioni praticate alle risultanze che oggettivamente emergono dall'istruttoria del credito

Un indistinto ed indifferenziato accostamento delle condizioni praticate alle soglie d'usura, può costituire per l'intermediario un serio rischio di incorrere nelle circostanze di usura concreta stigmatizzate dalla Cassazione (Cass pen 7/5/14 n.18778)

Gli strumenti di tutela delle persone offese

L'elargizione del mutuo: la L. n. 108/ 1996

La L. n. 108/1996, come sopra già precisato, non si è limitata a ridisegnare, i confini di liceità delle condotte in materia di usura, ma è intervenuta, significativamente, anche sugli aspetti strettamente "civilistici" di tale tematica, nonché per fornire un momento di concreto ausilio e supporto alle vittime dei reati.

Conseguentemente, da un lato, è stata apportata una modifica all'art. 1815 c.c., prevedendosi, al secondo comma, che in caso di pattuizione di interessi usurari **non è dovuto alcun interesse**, laddove precedentemente il citato comma stabiliva che in caso di pattuizione di interessi usurari fossero dovuti i soli interessi al tasso legale.

D'altro canto, il legislatore, con l'art. 14 L. n 108/1996, ha istituito, presso l'ufficio del Commissario Straordinario del Governo per il coordinamento delle iniziative antiracket, il

Fondo di solidarietà per le vittime dell'usura, introducendo la possibilità, per la persona offesa del reato di usura, di richiedere un mutuo decennale senza interesse. Il Fondo provvede all'erogazione di mutui senza interesse di durata non superiore al decennio a favore di soggetti che esercitano attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o comunque economica, ovvero una libera arte o professione, i quali dichiarino di essere vittime del delitto di usura e risultino parti offese nel relativo procedimento penale. **Il Fondo è surrogato, quanto all'importo dell'interesse e limitatamente a questo, nei diritti della persona offesa verso l'autore del reato. La concessione del mutuo è esente da oneri fiscali.**

La concessione - che può avvenire nei limiti di disponibilità del Fondo - è deliberata dal Commissario straordinario del Governo per il coordinamento delle iniziative anti-racket sulla base della istruttoria operata dal comitato di cui all'articolo 5, comma 2, del dl 31 dicembre 1991, n. 419, convertito, con modificazioni, dalla l. 18 febbraio 1992, n. 172. Il Commissario straordinario può procedere all'erogazione della provvisionale anche senza il parere di detto comitato e può altresì valersi di consulenti.

I presupposti per l'erogazione del mutuo sono di natura **soggettiva** ed **oggettiva**.

Sul piano soggettivo, l'art. 14 della legge 108/96 limita la possibilità di chiedere il predetto mutuo ai soggetti che svolgono «attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o comunque economica, ovvero una libera arte o professione, i quali dichiarino di essere vittime del delitto di usura e risultino parti offese nel relativo procedimento penale».

Tali soggetti devono pertanto:

- avere già assunto il ruolo di persone offese nel procedimento penale per il delitto di cui all'art. 644 c.p.

-

esercitare una delle attività sopra menzionate.

I soggetti sopra indicato **sono esclusi** dalla concessione del mutuo se nel procedimento penale per il delitto di usura in cui sono parti offese, ed in relazione al quale hanno proposto la domanda di mutuo, **hanno reso dichiarazioni false o reticenti**. Qualora per le dichiarazioni false o reticenti sia in corso procedimento penale, la concessione del mutuo è sospesa fino all'esito di tale procedimento.

Inoltre, **i mutui non possono essere concessi a favore di soggetti:**

✓

c

condannati per il reato di usura, anche tentato, o per taluno dei reati consumati o tentati di cui agli articoli 380 e 407, comma 2, lettera a), c p p

sottoposti a misure di prevenzione personali o patrimoniali ovvero alla speciale misura di cui all'articolo 34 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n 159-

Nei confronti dei **soggetti indagati o imputati per taluno di detti reati ovvero proposti per le suddette misure, la concessione del mutuo non può essere consentita e, ove sia stata disposta, è sospesa fino all'esito dei relativi procedimenti.**

Facendo poi proprie indicazione giurisprudenziali, i benefici possono essere richiesti **anche da parte di chi è stato dichiarato fallito in conseguenza degli episodi delittuosi** (T A R. Sicilia - Catania 2190/ 2002).

L'art 14 comma 2-bis, precisa che, fermo quanto previsto in tema di esclusioni sopra ricordate, l'erogazione dei mutui “ è consentita anche in favore dell'imprenditore dichiarato fallito, previo provvedimento favorevole del giudice delegato al fallimento.

ART. il* L. N. 108/1996

1 È istituito presso l'ufficio del Commissario straordinario del Governo per il coordinamento delle iniziative anti-racket il "Fondo di solidarietà per le vittime dell'usura".

2 Il Fondo provvede alla erogazione di mutui senza interesse di durata non superiore al decennio a favore di soggetti che esercitano attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o comunque economica, ovvero una libera arte o professione, i quali dichiarino di essere vittime del delitto di usura e risultino parti offese nel relativo procedimento penale. Il Fondo è surrogato, quanto all'importo dell'interesse e limitatamente a questo, nei diritti della persona offesa verso l'autore del reato. La concessione del mutuo è esente da oneri fiscali.

2-bis. Fermo quanto previsto dal comma 7, l'erogazione dei mutui di cui al comma 2 è consentita anche in favore dell'imprenditore dichiarato fallito, previo provvedimento favorevole del giudice delegato al fallimento, a condizione che il medesimo non abbia riportato condanne definitive per i reati di cui al titolo VI del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, ovvero per delitti contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica, l'amministrazione della giustizia, il patrimonio, l'economia pubblica, l'industria e il commercio, a meno di intervenuta riabilitazione ai sensi degli articoli 178 e seguenti del codice penale. Avverso il provvedimento contrario del giudice delegato è ammesso reclamo al tribunale fallimentare, del quale non può far parte il giudice che ha emanato il provvedimento reclamato.

2-ter. Le somme erogate a titolo di mutuo ai sensi del comma 2-bis non sono imputabili alla massa fallimentare né alle attività sopravvenute dell'imprenditore fallito e sono vincolate, quanto a destinazione, esclusivamente all'utilizzo secondo le finalità di cui al comma 5.

3. Il mutuo può essere concesso, anche nel corso delle indagini preliminari, previo parere favorevole del pubblico ministero, sulla base di concreti elementi acquisiti nel corso delle indagini preliminari medesime.

4. L'importo del mutuo è commisurato al danno subito dalla vittima del delitto di usura per effetto degli interessi e degli altri vantaggi usurari corrisposti all'autore del reato. Il Fondo può erogare un importo maggiore quando, per le caratteristiche del prestito usurario, le sue modalità di riscossione o la sua riferibilità a organizzazioni criminali, sono derivati alla vittima del delitto di usura ulteriori rilevanti danni per perdite o mancati guadagni.

5. La domanda di concessione del mutuo deve essere presentata al Fondo entro il termine di sei mesi dalla data di presentazione della denuncia per il delitto di usura ovvero dalla data in cui la persona offesa ha notizia dell'inizio delle indagini per il delitto di usura. Essa deve essere corredata da un piano di investimento e utilizzo delle somme richieste che risponda alla finalità di reinserimento della vittima del delitto di usura nella economia legale. In nessun caso le somme erogate a titolo di mutuo o di anticipazione possono essere utilizzate per pagamenti a titolo di interessi o di rimborso del capitale o a qualsiasi altro titolo in favore dell'autore del reato.

6. La concessione del mutuo è deliberata dal Commissario straordinario del Governo per il coordinamento delle iniziative anti-racket sulla base della istruttoria operata dal comitato di cui all'articolo 5, comma 2, del D L 31 dicembre 1991, n. 419, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172. Il Commissario straordinario può procedere alla erogazione della provvisionale anche senza il parere di detto comitato. Può altresì valersi di consulenti.

7. I mutui di cui al presente articolo non possono essere concessi a favore di soggetti condannati per il reato di usura, anche tentato, o per taluno dei reati consumati o tentati di cui agli articoli 380 e 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale, ovvero sottoposti a misure di prevenzione personali o patrimoniali ovvero alla speciale misura di cui all'articolo 34-^{el} del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. Nei confronti dei soggetti indagati o imputati per taluno di detti reati ovvero proposti per le suddette misure, la concessione del mutuo non può essere consentita e, ove sia stata disposta, è sospesa fino all'esito dei relativi procedimenti.

8. I soggetti indicati nel comma 2 sono esclusi dalla concessione del mutuo se nel procedimento

penale per il delitto di usura in cui sono parti offese, ed in relazione al quale hanno proposto la domanda di mutuo, hanno reso dichiarazioni false o reticenti. Qualora per le dichiarazioni false o reticenti sia in corso procedimento penale, la concessione del mutuo è sospesa fino all'esito di tale procedimento.

9 Il Fondo procede alla revoca dei provvedimenti di erogazione del mutuo e della provvisionale ed al recupero delle somme già erogate nei casi seguenti:

o) se il procedimento penale per il delitto di usura in relazione al quale il mutuo o la provvisionale sono stati concessi si conclude con provvedimento di archiviazione, salvo quanto previsto dalla lettera *a-bis*), ovvero con sentenza di non luogo a procedere, di proscioglimento o di assoluzione;

a-bis) quando il procedimento penale non possa ulteriormente proseguire per prescrizione del reato, per amnistia o per morte dell'imputato e il giudice debba emettere per tali motivi il provvedimento di archiviazione o la sentenza, in qualsiasi fase o grado del processo, ai sensi dell'articolo 129, comma 1, del codice di procedura penale, quando allo stato degli atti non esistano elementi documentati, univoci e concordanti in ordine all'esistenza del danno subito dalla vittima per effetto degli interessi o di altri vantaggi usurari;

b) se le somme erogate a titolo di mutuo o di provvisionale non sono utilizzate in conformità al piano di cui al comma 5;

c) se sopravvengono le condizioni ostative alla concessione del mutuo previste nei commi 7 e 8. ⁴⁰. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai fatti verificatisi a partire dal 1° gennaio 1996. Le erogazioni di cui al presente articolo sono concesse nei limiti delle disponibilità del Fondo.

11 Il Fondo è alimentato:

a) da uno stanziamento a carico del bilancio dello Stato pari a lire 10 miliardi per l'anno 1996 e a lire 20 miliardi a decorrere dal 1997; al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio;

b) dai beni rivenienti dalla confisca ordinaria ai sensi dell'articolo 644, sesto comma, del codice penale;

c) da donazioni e lasciti da chiunque effettuati.

12. È comunque fatto salvo il principio di unità di bilancio di cui all'art. 5, legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

13 Il Governo adotta, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, apposito regolamento di attuazione entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

La domanda di mutuo deve essere presentata al Fondo entro il termine di **sei mesi** alternativamente:

- dalla data di presentazione della denuncia per il delitto di usura

- dalla data in cui la persona offesa ha notizia dell'inizio delle indagini per il delitto di usura

Essa deve essere corredata **“da un piano di investimento e utilizzo delle somme richieste che risponda alla finalità di reinserimento della vittima del delitto di usura nella economia legale**. In nessun caso le somme erogate a titolo di mutuo o di anticipazione possono essere utilizzate per pagamenti a titolo di interessi o di rimborso del capitale o a

qualsiasi altro titolo in favore dell'autore del reato.”

Non solo: laddove l'importo non sia destinato al fine dichiarato è prevista la revoca del finanziamento.

È in effetti previsto che il **Fondo proceda alla revoca dei provvedimenti di erogazione del mutuo e della provvisionale ed al recupero delle somme già erogate:**

1.

S

e - il procedimento penale per il delitto di usura in relazione al quale il mutuo o la provvisionale sono stati concessi si conclude con provvedimento di archiviazione, salvo quanto previsto dalla lettera a-bis), ovvero con sentenza di non luogo a procedere, di proscioglimento o di assoluzione;

- quando **il procedimento penale non possa ulteriormente proseguire per prescrizione del reato**, per amnistia o per morte dell'imputato e il giudice debba emettere per tali motivi il provvedimento di archiviazione o la sentenza;

- se le somme erogate a titolo di mutuo o di provvisionale non sono utilizzate in conformità al piano di cui al comma 5

Sul piano **quantitativo**, lart. 14, comma 4 stabilisce che l'importo del mutuo è commisurato al danno subito dalla vittima del delitto di usura per effetto degli interessi e degli altri vantaggi usurari corrisposti all'autore del reato

La norma prevede altresì la possibilità di **ottenere un'anticipazione nei limiti del 50% del capitale erogabile** prima ancora della deliberazione in merito all'erogazione dell'importo richiesto, che può venire prima del decreto che dispone il giudizio degli imputati del delitto di cui all'art 644 c.p. L'anticipazione può essere concessa, previo parere del pubblico ministero, trascorsi sei mesi dalla presentazione della denuncia, ovvero, dall'iscrizione dell'indagato per il delitto di cui all'art 644 c.p. nel registro delle notizie di reato.

I contributi erogati dal Fondo per la prevenzione del fenomeno dell'usura- art. 15 L. 108/96.

La tematica della l. n. 108/1996 deve essere completata con un riferimento all'art. 15 della stessa, modificato dalla l. n. 3-, 27 gennaio 2012, "Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento".

Il primo comma contempla l'istituzione presso il Ministero del tesoro del «Fondo per la prevenzione del fenomeno dell'usura», da utilizzarsi quanto al 70 per cento per l'erogazione di contributi a favore di appositi fondi speciali costituiti dai confidi, di cui all'articolo 13 del d.l. 30 settembre 2003, n. 269, e quanto al 30 per cento a favore delle fondazioni ed associazioni riconosciute per la prevenzione del fenomeno dell'usura.

I contributi possono essere concessi ai Confidi alle seguenti condizioni:

a. che essi costituiscano speciali fondi antiusura.

separati dai fondi rischi ordinari, destinati a garantire fino all'80 per cento le banche e gli istituti di credito che concedono finanziamenti a medio termine e all'incremento di linee di credito

b. che i contributi di cui al comma 1 siano cumulabili con eventuali contributi concessi dalle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

L. 44/99 – art. 18

Un diverso beneficio è stato, introdotto dal legislatore - con la l. n. 44 del 23 febbraio 1999 - per le vittime del racket o, generalmente, dell'estorsione.

Il beneficio deriva dal Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive, stabilito dall'art. 18 della l. n. 44/1999. La legge prevede inoltre che l'elargizione può essere concessa altresì (art. 6) agli appartenenti ad associazioni di solidarietà, ad altri soggetti (art. 7) che "in conseguenza dei delitti previsti nei medesimi articoli, subiscono lesioni personali ovvero un danno a beni mobili o immobili di loro proprietà, o sui quali vantano un diritto

reale di godimento” nonché (art. 8) ai “superstiti” (ossia coniuge e figli; genitori; fratelli e sorelle; convivente *more uxorio* e soggetti, diversi da quelli sopra indicati, conviventi nei tre anni precedenti l’evento a carico della persona) se “in conseguenza dei delitti previsti dagli articoli 3, 6 e 7, i soggetti ivi indicati perdono la vita” ed a condizione che la somma sia utilizzata in un’attività economica, ovvero in una libera arte o professione, anche al di fuori del territorio di residenza”

Prevede l’art. 3, modificato dalla l. n. 27 gennaio 2012, n. 3 che **l’elargizione è concessa agli esercenti un’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o comunque economica, ovvero una libera arte o professione, che subiscono alternativamente un evento lesivo:**

- in conseguenza di delitti commessi allo scopo di costringerli ad aderire a richieste estorsive, avanzate anche successivamente ai fatti;
- per ritorsione alla mancata adesione a tali richieste;
- in conseguenza di situazioni di intimidazione anche ambientale.

Per **evento lesivo** si intende **qualsiasi danno a beni mobili o immobili, ovvero lesioni personali, ovvero un danno sotto forma di mancato guadagno inerente all’attività esercitata.**

La concessione dell’elargizione è disposta con decreto del Commissario per il coordinamento delle iniziative antiracket e antiusura, su deliberazione del Comitato contemplato d’affari. 19 della legge.

Se per il delitto al quale è collegato il danno sono in corso le indagini preliminari, l’elargizione è concessa sentito il pubblico ministero competente, **che esprime il proprio parere entro trenta giorni dalla richiesta. Il procedimento relativo all’elargizione prosegue comunque nel caso in cui il pubblico ministero non esprima il parere nel termine suddetto ovvero nel caso in cui il pubblico ministero comunichi che**

all'espressione del parere osta il segreto relativo alle indagini.

La domanda deve essere presentata, **a pena di decadenza, entro il termine di centoventi giorni alternativamente:**

- dalla data della denuncia
- dalla data in cui l'interessato ha conoscenza che dalle indagini preliminari sono emersi elementi atti a far ritenere che l'evento lesivo consegue a delitto commesso per le finalità indicate negli articoli precedenti.

Il provvedimento di proroga e sospensione dei termini – art. 20 L. 44/99.

Il sistema di tutela disciplinato dalla legge 23 febbraio 1999 n. 44 (Disposizioni concernenti il fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura) prevede tra gli strumenti certamente dotati di maggiore - almeno potenziale - efficacia il provvedimento di **sospensione dei termini**, previsto dall'art. 20.

La sospensione deve essere considerata un **rimedio di tipo cautelare finalizzato a consentire alla vittima di specifici reati di ottenere l'accesso al Fondo (c.d. elargizione) senza dovere essere pregiudicata, sul piano patrimoniale, dalle conseguenze derivanti dai procedimenti - espropriativi, ma non solo - che traggono origine (quantomeno anche) da situazione di "sofferenza" cagionata dai delitti di usura e di estorsione.**

In base all'art. 20. 1. n. 44/1999, a favore dei soggetti che abbiano richiesto o nel cui interesse sia stata richiesta l'elargizione prevista dagli articoli 3, 5, 6 e 8, si prevede che i termini di scadenza, ricadenti **entro un anno dalla data dell'evento lesivo sono prorogati:**

- per gli **adempimenti amministrativi** e per il **pagamento dei ratei dei mutui bancari e ipotecari**, nonché di ogni altro atto avente efficacia esecutiva, dalle rispettive scadenze per la durata di **trecento giorni**
- per gli **adempimenti fiscali** dalle rispettive scadenze per la durata di **tre anni**.

Inoltre, ancora per la durata di **trecento giorni**, sono altresì **sospesi**:

- i termini di prescrizione e quelli perentori, legali e convenzionali, sostanziali e processuali,

comportanti decadenze da qualsiasi diritto, azione ed eccezione, che sono scaduti o che scadono entro un anno dalla data dell'evento lesivo", nonché l'esecuzione dei provvedimenti di rilascio di immobili e i termini relativi a processi esecutivi mobiliari ed immobiliari, **ivi comprese le vendite e le assegnazioni forzate.**

Il comma sesto dell'art. 20 prevede altresì che "le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 si applicano altresì a coloro i quali abbiano richiesto la concessione del mutuo senza interesse di cui all'articolo 14, comma 2, della legge 7 marzo 1996, n. 108, nonché a coloro che abbiano richiesto l'elargizione prevista dall'articolo 1 della legge 20 ottobre 1990, n. 302 "

ART. 20 L. N. M*/1999 SOSPENSIONE DI TERMINI.

1 A favore dei soggetti che abbiano richiesto o nel cui interesse sia stata richiesta l'elargizione prevista dagli articoli 3, 5, 6 e 8, i termini di scadenza, ricadenti entro un anno dalla data dell'evento lesivo, degli adempimenti amministrativi e per il pagamento dei ratei dei mutui bancari e ipotecari, nonché di ogni altro atto avente efficacia esecutiva, sono prorogati dalle rispettive scadenze per la durata di trecento giorni.

2 A favore dei soggetti che abbiano richiesto o nel cui interesse sia stata richiesta l'elargizione prevista dagli articoli 3, 5, 6 e 8, i termini di scadenza, ricadenti entro un anno dalla data dell'evento lesivo, degli adempimenti fiscali sono prorogati dalle rispettive scadenze per la durata di tre anni.

3 Sono altresì sospesi, per la medesima durata di cui al comma 1, i termini di prescrizione e quelli perentori, legali e convenzionali, sostanziali e processuali, comportanti decadenze da qualsiasi diritto, azione ed eccezione, che sono scaduti o che scadono entro un anno dalla data dell'evento lesivo

A. Sono sospesi per la medesima durata di cui al comma 1 l'esecuzione dei provvedimenti di rilascio di immobili e i termini relativi a processi esecutivi mobiliari ed immobiliari, ivi comprese le vendite e le assegnazioni forzate

5 Qualora si accerti, a seguito di sentenza penale irrevocabile, o comunque con sentenza esecutiva, l'inesistenza dei presupposti per l'applicazione dei benefici previsti dal presente articolo, gli effetti dell'inadempimento delle obbligazioni di cui ai commi 1 e 2 e della scadenza dei termini di cui al comma 3 sono regolati dalle norme ordinarie.

6 Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, A e 5 si applicano altresì a coloro i quali abbiano richiesto la concessione del mutuo senza interesse di cui all'art. 1A, comma 2, della legge 7 marzo 1996, n. 108, nonché a coloro che abbiano richiesto l'elargizione prevista dall'art. 1 della legge 20 ottobre 1990, n. 302

7 Le sospensioni dei termini di cui ai commi 1, 3 e A e la proroga di cui al comma 2 hanno effetto a seguito del provvedimento favorevole del procuratore della Repubblica competente per le indagini in ordine ai delitti che hanno causato l'evento lesivo di cui all'articolo 3, comma 1. In presenza di più procedimenti penali che riguardano la medesima parte offesa, anche ai fini delle sospensioni e della proroga anzidette, è competente il procuratore della Repubblica del procedimento iniziato anteriormente

7-bis Il prefetto, ricevuta la richiesta di elargizione di cui agli articoli 3, 5, 6 e 8, compila l'elenco delle procedure esecutive in corso a carico del richiedente e informa senza ritardo il procuratore della Repubblica competente, che trasmette il provvedimento al giudice, o ai giudici, dell'esecuzione entro sette giorni dalla comunicazione del prefetto

7-ter Nelle procedure esecutive riguardanti debiti nei confronti dell'erario, ovvero di enti previdenziali o assistenziali, non sono poste a carico dell'esecutato le sanzioni dalla data di inizio dell'evento lesivo, come definito dall'articolo 3, comma 1, fino al termine di scadenza delle sospensioni e della proroga di cui ai commi da 1 a A del presente articolo.

E' stato attribuito al procuratore della Repubblica il potere di sospendere le procedure esecutive e, in generale, i **termini di pagamento derivanti da mutui e da crediti erariali**.

Nell'intento di selezionare un unico organo decidente, espressamente l'art. 20 contiene una regola di individuazione della competenza, laddove diversi siano gli uffici interessati dalle indagini sui fatti di usura e di estorsione: in presenza di più procedimenti penali che riguardano la medesima parte offesa, anche ai fini delle sospensioni e della proroga anzidetta, è competente il procuratore della Repubblica del procedimento iniziato anteriormente

Sul piano procedurale, poi, è stabilito, con il comma *7-bis* del citato art. 20, che il **Prefetto**, ricevuta la richiesta di elargizione, compila l'elenco delle procedure esecutive in corso a carico del richiedente e informa senza ritardo il procuratore della Repubblica competente, che trasmette il provvedimento al giudice, o ai giudici, dell'esecuzione entro sette giorni dalla comunicazione del prefetto

Il quadro che attualmente l'interprete deve considerare è dunque profondamente differente, sul piano "esegetico" come sul quello strettamente normativo.

Il ruolo del Prefetto è di fatto venuto meno a favore della competenza del Procuratore della Repubblica, in relazione ad un atto non più definito come "parere" bensì come

“provvedimento” ed a seguito del quale “hanno effetto” le sospensioni di legge.

È indispensabile chiarire quale sia l'ampiezza dei poteri oggi riconosciuti al Procuratore della Repubblica, chiamato ad adottare un “provvedimento” che - ove “favorevole” — produce l'effetto sospensivo di legge nonché sulla base di quali presupposti il menzionato potere possa essere utilmente esercitato.

Sul tema, le prime indicazioni provenienti dalla realtà giudiziaria hanno confermato questa interpretazione e sono state correttamente ed efficacemente “corredate” da un'attenta analisi del nuovo istituto

I profili di dubbio in ordine alla competenza sul provvedimento di sospensione, sorti subito dopo l'entrata in vigore della legge, hanno portato la Corte Costituzionale ad essere investita del giudizio di legittimità dell'art. 20, comma 7, della legge 23 febbraio 1999, n. 44, come sostituito dall'art. 2, comma 1, lettera *d*), numero 1), della legge 27 gennaio 2012, n. 3, in riferimento agli artt. 101, secondo comma, e 111, primo e secondo comma, della costituzione. In particolare era stato evidenziato che la norma impugnata consentirebbe al pubblico ministero di incidere direttamente sulla controversia, in aperta violazione del principio della soggezione del giudice soltanto alla legge; una disposizione pertanto illegittima in quanto avrebbe assegnato ad organi terzi e diversi dal giudice investito della singola controversia, il potere di ingerirsi e di incidere sul procedimento ad esso attribuito.

La Corte Cost. (sentenza 192/2014) ha riconosciuto la questione come non fondata, così definitivamente attestando la competenza del Procuratore delle Repubblica in ordine ai provvedimenti in oggetto *«Nel merito la questione di legittimità costituzionale sollevata dal tribunale ordinario di Roma non è fondata. Il rimettente afferma che sarebbe lesa l'art. 101, secondo comma, cost. («i giudici sono soggetti soltanto alla legge») in quanto il legislatore avrebbe attribuito ad un organo - il pubblico ministero - diverso dal giudice naturale precostituito per legge e designato per la trattazione e definizione della singola*

controversia, il potere di incidere direttamente e quindi decidere (sia pure in via interlocutoria) con un provvedimento di sospensione dei termini assegnati dal giudice. Va, in proposito, anzitutto sottolineato come la sospensione dei termini prevista dai primi quattro commi dell'art. 20 non sia discrezionale: essa infatti è legata sostanzialmente alla presenza della richiesta dell'«elargizione» o del mutuo senza interessi di cui, rispettivamente, all'art. 3, commi 1 e 2, della legge n. 44 del 1999 e all'art. 14 della legge n. 108 del 1996. Il comma 1-bis dell'art. 20 onera il prefetto che riceve la domanda di elargizione di compilare l'elenco delle procedure esecutive in corso a carico del richiedente e di informarne senza ritardo il procuratore della repubblica competente «che trasmette il provvedimento al giudice, o ai giudici, dell'esecuzione entro sette giorni dalla comunicazione del prefetto». Al pubblico ministero compete la mera verifica di riferibilità della comunicazione del prefetto alle indagini per delitti che hanno causato l'evento lesivo condizione dell'elargizione. Il relativo provvedimento non concerne, dunque, l'esercizio dell'azione penale né l'attività di indagine ad essa finalizzata (ordinanza n. 296 del 2013). Si aggiunga che l'unico in grado di svolgere questo compito non può che essere il pubblico ministero competente in sede penale, tenuto conto della attinenza di tale compito ai procedimenti relativi ai delitti in questione, con le problematiche di riservatezza che questi ultimi comportano, nonché degli obiettivi di incisivo contrasto dei reati in questione (attuato anche mediante le misure a favore delle vittime)»

L'accertamento sui presupposti e la scelta del p.m.

L'art. 20 l. n. 44/1999 stabilisce in capo al Prefetto, dopo che viene ricevuta la richiesta di elargizione, l'onere di compilare l'elenco delle procedure esecutive in corso a carico del richiedente e di informare senza ritardo il procuratore della Repubblica competente. Nulla vieta, per altro, ed anzi è frequente nella prassi giudiziaria, che l'istanza di sospensione sia

presentata direttamente al Procuratore della Repubblica (dopo la autonoma presentazione alla Prefettura della richiesta di elargizione) corredata dall'elenco delle procedure. Certamente, quindi, la Procura della Repubblica deve trasmettere il proprio provvedimento al giudice, o ai giudici, entro "sette giorni dalla comunicazione del prefetto." Termine che potrebbe essere estensivamente esteso, anche all'istanza di parte, se completa. L'articolo in oggetto prevede poi, che in presenza di più procedimenti penali che riguardano la medesima parte offesa, anche ai fini delle sospensioni e della proroga anzidette, è competente il Procuratore della Repubblica del procedimento iniziato anteriormente.

Sui poteri del P.M. è intervenuta una sentenza della Cassazione (192/2014) che attribuirebbe al predetto la figura di mero accertatore nel senso che deve accertare semplicemente la sussistenza di un procedimento penale di usura (anche solo denuncia) e la richiesta del soggetto al mutuo ai sensi dell'art. 14 L108/96.

Tuttavia nella prassi si verifica che il P.M. effettua una preventiva delibazione di fondatezza o se si preferisce di non manifesta infondatezza, che può avere luogo anche mediante nomina di consulente tecnico

Ciò al fine di distinguere la fondatezza di una istanza priva di qualsivoglia ricostruzione, ed ipoteticamente strumentale, da altre corredate da consulenze del tutto non condivisibili da altre ancora sostanzialmente fondate: valutazioni che non possono essere decise autonomamente dal P.M; in caso contrario, ogni istanza dovrebbe indiscriminatamente portare alla sospensione delle procedure esecutive: una soluzione che non tiene conto del fatto che il potere - di natura "eccezionale" — riconosciuto alla Procura della Repubblica rispetto alla normale attività dell'organo giudicante non può che essere interpretato ed applicato in termini di assoluto rigore.

È pertanto necessario conciliare le esigenze di urgenza in ordine alla necessità di “bloccare” le procedure, con il fatto che il provvedimento in oggetto viene ad incidere, quantomeno temporaneamente, sull’esercizio di facoltà in sede giurisdizionale di terzi estranei alle condotte illecite impone un vaglio sulla fondatezza della denuncia. Vaglio che non può coincidere con la conclusione delle indagini preliminari, ma può richiedere una - seppur sommaria e sintetica - delibazione da parte dell’ufficio di Procura, quantomeno per escludere la “manifesta infondatezza” della denuncia

È evidente che **tale fase ben difficilmente potrebbe trovare compimento nel termine di sette giorni indicato dalla legge**; conseguentemente entro tale termine la Procura dovrebbe alternativamente provvedere con la trasmissione del provvedimento ai giudici ovvero comunicando il diniego motivato in caso di mancato accoglimento comunicare formalmente alla parte richiedente ed al Prefetto l’impossibilità temporanea di decidere in attesa di acquisire gli elementi di valutazione necessari al proposito. In tale seconda ipotesi il provvedimento di sospensione (o reiezione) dovrebbe intervenire autonomamente, non appena acquisiti gli elementi richiesti.

Va rilevato che si tratta di un **provvedimento insuscettibile di proroga**, non soltanto per la condivisibile eccezionalità della materia, ma anche per la parziale indipendenza che esso ormai tende ad avere rispetto ai tempi della procedura di elargizione.

L’art 20 l. n. 44/1999 **non conferisce al PM il potere di prorogare oltre il periodo stabilito dalla norma** la sospensione dei termini di pagamento e processuali, così che l’atto del PM che disponga una tale proroga deve essere ritenuto abnorme e deve pertanto essere considerato *tamquam non esset* dal Giudice (Trib Avezzano, 8 ottobre 2014)

E’ necessario inoltre di predisporre un coordinamento tra la Prefettura - chiamate a pronunciarsi sulla attribuzioni “ patrimoniali” a favore delle vittime di usure ed estorsioni - e la Procura della Repubblica. È in tal senso **auspicabile la firma di protocolli d’intesa tra**

tali uffici.

Infine, la natura del provvedimento del Procuratore della Repubblica impone di considerare «per *ratio* di sistema e per carenza di specificazione normativa, la contingente inoppugnabilità del provvedimento, con la conseguenza che, ad esempio, innanzi ad un diniego di sospensione, ferma la residua possibilità della vittima esecutata di domandare la sospensione dell'esecuzione "per gravi motivi" ai sensi dell'art 624 c.p.c., la stessa resterebbe priva di un esperibile rimedio correttivo». Al riguardo, «nel silenzio della legge soluzione acconcia sembra essere quella che suggerisca al giudice dell'esecuzione di recepire il *decisum* del PM - favorevole o sfavorevole che sia — con un proprio provvedimento di presa d'atto e previa effettuazione di un vaglio limitato al controllo eziologico tra esecuzione e editto d'accusa; una verifica, cioè, di corrispondenza normativa in ossequio alla *ratio* della legge n. 44/99, incentrata sull'esistenza del rapporto tra la fattispecie di reato e il credito azionato in sede esecutiva. Tanto basterà a scongiurare incontrollate sospensioni illegittime e a riconoscere agli interessati - creditori, terzi ed esecutato — la possibilità di insorgere, se non avverso il provvedimento del PM, contro quello del giudice dell'esecuzione con gli ordinari rimedi oppositivi» (così Proc. Rep. Marsala, dec. 26 settembre 2012). Tale interpretazione consentirebbe di coniugare l'esigenza di evitare incontrollate sospensioni illegittime, allo stesso tempo riconoscendo agli interessati - creditori, terzi ed esecutato - la possibilità di dolersi, s non del provvedimento del pubblico ministero, di quello successivo del giudice dell'esecuzione utilizzando gli ordinari rimedi oppositivi.

tali uffici.

Infine, la natura del provvedimento del Procuratore della Repubblica impone di considerare «per *ratio* di sistema e per carenza di specificazione normativa, la contingente inoppugnabilità del provvedimento, con la conseguenza che, ad esempio, innanzi ad un diniego di sospensione, ferma la residua possibilità della vittima esecutata di domandare la sospensione dell'esecuzione "per gravi motivi" ai sensi dell'art. 624 c.p.c., la stessa resterebbe priva di un esperibile rimedio correttivo» Al riguardo, «nel silenzio della legge soluzione acconcia sembra essere quella che suggerisca al giudice dell'esecuzione di recepire il *decisum* del PM - favorevole o sfavorevole che sia — con un proprio provvedimento di presa d'atto e previa effettuazione di un vaglio limitato al controllo eziologico tra esecuzione e editto d'accusa; una verifica, cioè, di corrispondenza normativa in ossequio alla *ratio* della legge n. 44/99, incentrata sull'esistenza del rapporto tra la fattispecie di reato e il credito azionato in sede esecutiva. Tanto basterà a scongiurare incontrollate sospensioni illegittime e a riconoscere agli interessati - creditori, terzi ed esecutato — la possibilità di insorgere, se non avverso il provvedimento del PM, contro quello del giudice dell'esecuzione con gli ordinari rimedi oppositivi» (così Proc. Rep. Marsala, dee. 26 settembre 2012) Tale interpretazione consentirebbe di coniugare l'esigenza di evitare incontrollate sospensioni illegittime, allo stesso tempo riconoscendo agli interessati - creditori, terzi ed esecutato - la possibilità di dolersi, s non del provvedimento del pubblico ministero, di quello successivo del giudice dell'esecuzione utilizzando gli ordinari rimedi oppositivi.

Palermo, 20 Settembre 2016

Avv. Carla Sgarito
